


DOTT. FERDINANDO MARCHESE
REVISORE DEI CONTI



E mail del 26/05 20:16

Si inoltra la certificazione firmata digitalmente dal sottoscritto per gli adempimenti consequenziali con relativo verbale.
F.to Ferdinando Marchese



COMUNE DI CAPRI LEONE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Verbale n. 12/2021

Oggetto: Certificazione COVID 19 – Articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020”

L'anno 2021, il giorno 26 del mese di maggio,

26.05.2021

l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

composto da

- *Ferdinando Marchese – Revisore Unico;*

si è adunato per discutere, esaminare ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Premesso che:

- con e-mail del 26.05.2021 il Responsabile del servizio Economico-Finanziaria Dott.ssa Giuseppina Mangano, al fine di procedere all'adempimento della certificazione di cui in oggetto nei termini previsti dalla normativa, ha inviato, a questo Organo di Revisione, copia della modulistica compilata.

Richiamati

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

in particolare il comma 1 dell'articolo 106 del richiamato decreto-legge, il quale prevede che "Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2022, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265";

- inoltre, il comma 2 del citato articolo 106 il quale prevede che "Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il

tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE "Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati";

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020 di istituzione del tavolo tecnico di cui al già menzionato articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020;

- il comunicato del 29 maggio 2020 con il quale il Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha dato notizia di aver disposto, in applicazione di quanto previsto dal menzionato articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, entro il prescritto termine di 10 giorni dall'entrata in vigore dello stesso provvedimento, il pagamento a favore dei comuni, delle province e delle città metropolitane di una quota pari al 30% della componente, spettante a ciascun comparto, del fondo istituito presso lo stesso Ministero per concorrere ad assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali e che gli importi erogati in acconto, pari a complessivi 900 milioni di euro per i comuni e a complessivi 150 milioni di euro per province e città metropolitane, sono stati determinati in proporzione alle previste tipologie di entrate al 31 dicembre 2019, risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici;

- il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 luglio 2020 ed i relativi allegati A e B - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale S.G. n. 182 del 21 luglio 2020 - con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del Fondo istituito ai sensi del richiamato articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, per i comparti comuni, province e città metropolitane;

- il decreto del Ministero dell'interno del 24 luglio 2020 e relativi allegati A e B, di riparto del Fondo di cui al predetto articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020;

- il comma 3 del richiamato articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale prevede che il Ragioniere generale dello Stato, può attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso comuni, province e città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio e per la quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni, province e città metropolitane;

- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" e, in particolare, l'articolo 39 concernente "Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali";
- il comma 1 del medesimo articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, il quale prevede che "Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. L'incremento del fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020; nonché del riparto delle risorse di cui al decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020. Le risorse di cui al presente comma e di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. Al relativo onere, quantificato in 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114";
- il decreto del Ministero dell'interno del 14 dicembre 2020 e relativi allegati A, B, C e D, di riparto del saldo delle risorse incrementali del Fondo di cui al predetto articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- il comma 1-bis del precitato articolo 39, il quale prevede che "Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse di cui al comma 1, nonché quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, possono essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di 150 milioni di euro, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019";

- il comma 2, primo e secondo periodo, del citato articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della legge n. 178 del 2020, il quale prevede che gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al citato comma 1 del medesimo articolo 39 e di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 212342 del 3 novembre 2020, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2020, di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020;
- l'articolo 177, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 34 del 2020, concernente "Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico" che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 76,55 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a ristorare i comuni a fronte delle minori entrate connesse all'abolizione della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili di cui al comma 1 del richiamato articolo 177 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio 2020 e relativi allegati A e B, di riparto del Fondo di cui al citato articolo 177 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- l'articolo 78, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, il quale dispone l'incremento di 85,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, per il ristoro ai comuni delle minori entrate connesse all'abolizione della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 2019, relativa agli immobili di cui al comma 1 del richiamato articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020;

- il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020 e relativi allegati A e B, di riparto del saldo del Fondo di cui al citato articolo 177 del decreto-legge n. 34 del 2020 e del relativo incremento di cui al richiamato articolo 78, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020;
- l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, concernente *"Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1"* il quale dispone l'incremento di 112,7 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, per il ristoro dei comuni delle minori entrate connesse all'abolizione della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 2019, relativa agli immobili di cui al comma 1 del richiamato articolo 9 del decreto-legge n. 137 del 2020;
- l'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020, concernente *"Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2"* il quale dispone l'incremento di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, per il ristoro dei comuni delle minori entrate connesse all'abolizione della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 2019, relativa agli immobili di cui al comma 1 del richiamato articolo 9-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 e l'articolo 13 duodecies del medesimo decreto-legge n. 137 del 2020;
- l'articolo 181 del richiamato decreto-legge n. 34 del 2020, concernente *"Sostegno delle imprese di pubblico esercizio"*, i cui commi 1-quater e 5, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente:
 - o un Fondo con una dotazione di 46,88 milioni di euro per l'anno 2020, come modificato dall'articolo 109, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge n. 104 del 2020, finalizzato a ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione della tassa e dei canoni per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche in conseguenza delle agevolazioni e dei rimborsi, connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui ai commi 1-bis e 1-ter del medesimo articolo 181;
 - o un Fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzato a ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione della tassa e dei canoni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche in conseguenza delle agevolazioni, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al comma 1 dello stesso articolo 181;

- il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio 2020 e relativi allegati A e B, di riparto del Fondo di cui al citato articolo 181, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- l'articolo 109, comma 2, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, il quale prevede l'incremento del Fondo di cui al richiamato articolo 181, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, dell'importo di 42,5 milioni di euro ai fini del ristoro delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione della tassa e dei canoni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (TOSAP e COSAP);
- il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020 e relativi allegati A e B, di riparto del saldo Fondo di cui al citato articolo 181, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei relativi incrementi di cui al comma 1-quater del medesimo articolo 181 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'articolo 109, comma 2, del citato decreto-legge n. 104 del 2020;
- l'articolo 114, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di città metropolitane, province e comuni;
- il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020 e relativi allegati 1, 2 e 3, di riparto del Fondo di cui al precitato articolo 114, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020;
- l'articolo 115, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, il quale prevede l'istituzione, per l'anno 2020, di un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire alle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale;
- il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020 e relativi allegati 1 e 2, di riparto del Fondo di cui al precitato articolo 115, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020;
- l'**Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 29 marzo 2020, n. 658**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020, concernente *"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"* e relativi allegati 1 e 2, la quale prevede, all'articolo 1, che il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di

anticipazione nelle more del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00 di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; con imputazione sul capitolo di spesa 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19;

l'articolo 19 decies, comma 1, del predetto decreto-legge n. 137 del 2020, concernente "**Misure urgenti di solidarietà alimentare**", il quale prevede l'istituzione, per l'anno 2020, di un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione pari a 400 milioni di euro al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, da erogare a ciascun comune, entro sette giorni a far data dal 24 novembre 2020, sulla base degli allegati 1 e 2 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020;

l'articolo 105, comma 1, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, concernente "**Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa**" che destina una quota del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al finanziamento dei centri estivi e dei progetti volti a contrastare la povertà educativa. Per tali finalità, il predetto Fondo è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020 dal comma 3 del medesimo articolo 105;

il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020 e relativi allegati 1 e 2, di riparto del Fondo di cui al precitato articolo 105, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020;

il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1 aprile 2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. (G.U. Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021)

in particolare l'articolo 1 (Certificazione) del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1 aprile 2021 "Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, ivi inclusi gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, beneficiari delle risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativa alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, secondo il prospetto "CERTIF-COVID-19" e le modalità contenute nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Acquisiti

Acquisita

- la documentazione e la modulistica necessaria,
- si evidenziano le seguenti risultanze come da certificazione Mod. COVID-19 :

Ristori specifici di Spese Totali €. 142.472,00

Descriz Magg Spesa Covid	Importi
Spesa Straord Pol Munic	476,00
Sanificazioni	2.674,00
Solidarietà alimentare (OCDPC N. 658 DEL 29.03.20)	40.862,00
Solidarietà alimentare (art. 19 D.L. 137/2020)	40.862,00
Centri estivi	12.349,00
Fondo di sostegno alle attività economiche	45.249,00
➤ Totali	142.472,00

Ristori Specifici di Entrata Totali €. 5.826,00

Descriz ristori di entrata Covid	Importi
Esenzioni IMU Settore Turistico	1.115,00
Esenzioni IMU Settore Turispo e spettacolo	1.258,00
Cancellazione IMU immobili attività commerciali	445,00
Fondo Cosap Tosap Acconto	1.372,00
Fondo Cosap Tosap Saldo	1.636,00
➤ Totali	5.826,00

Totale maggiori/minori entrate derivanti da COVID -19 al netto dei ristori

Totale € -163.538,00 + Ristori specifici entrata 5.826,00=-157.712,00

Prospetto minori/maggiori entrate		
Misura	codice	Importi
imposte tasse e proventi assimilati	E.1.01.01.00.000	- 130.867,00
Entrate dalla vendita e dall'erog. Servizi	E.3.01.02.00.000	- 54.311,00
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000	
Entrate da famiglie da Att.rep.e illeciti	E.3.02.02.00.000	- 11.549,00
altre entrate	E.305.99.00.000	33.189,00
Ristori ristori specifici entrata		5.826,00
	Totale	- 157.712,00

Totale minori/maggiori spese derivanti da COVID 19

Totale € 135.426,00- Ristori specifici spesa 142.472,00= -7.046,00

Prospetto minori/maggiori spese		
Misura	codice	Importi
Retribuzione lorde	U.1.01.01.00.000	14.859,00
Contributi sociali a carico dell'Ente	U.1.01.02.00.000	2.162,00
Imposte tasse e proventi assimilati	U.1.02.01.00.000	996,00
Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000	81.724,00
Acquisto servizi	U.1.03.02.00.000	23.336,00
Trasferimento correnti a famiglia	U.1.04.02.00.000	12.349,00
Ristori spesa specifica		- 142.472,00
	Totale	- 7.046,00

FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI E ALTRI RISTORI SPECIFICI DI SPESA - CALCOLO AVANZO VINCOLATO 2020			
(dati in euro)			
	Riferimento	Importo	Note
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori	Let. C sez. 1 Entrate - Certificazione	- 157.710,00	
Totale minori spese derivanti da COVID-19	Let. D sez. 2 Spese - Certificazione		
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori	Let. F sez. 2 Spese - Certificazione	- 7.046,00	
Saldo complessivo		- 150.664,00	esprime gli utilizzi totali. Se positivo, significa che l'ente non ha utilizzato risorse.

calcolo avanzo vincolato	
(dati in euro)	
Fondo sostegni alle attività economiche	45.249,00
Totale avanzo vincolato 2020	45.249,00

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali;

approva

Le risultanze di cui al Modello CERTIF-COVID-19 su cui apporrà la sottoscrizione

Invita

L'Ente a trasmettere la certificazione all'organo competente facendo pervenire a questo Organo il numero di protocollo

e si riserva

Di effettuare ulteriori verifiche, anche successivamente all'invio della certificazione, sulla documentazione considerato il breve lasso di tempo avuto a disposizione.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

f.to Ferdinando rag. Marchese

